

CAMERA DEI DEPUTATI N. 846**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MASSOLA, MANIERA, BEI CIUFOLI ADELE, CAPALOZZA*Annunziata il 4 maggio 1954*

Estensione ai comuni di bonifica del Tronto del prezzo del grano conferito all'ammasso per contingente nel Lazio, Abruzzi e Italia meridionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prevede l'estensione ai conferenti all'ammasso per contingente del grano raccolto negli anni 1952 e 1953, nei comuni compresi nel comprensorio di bonifica del fiume Tronto, dei prezzi fissati con i provvedimenti n. 326 del 30 giugno 1952 e n. 375 del 30 giugno 1953, per il grano conferito all'ammasso per contingente nel Lazio, Abruzzi, provincia di Grosseto e Italia meridionale (esclusa Calabria e Lucania).

Il provvedimento si rende infatti necessario per varie ragioni. Innanzitutto il comprensorio di bonifica del Tronto è compreso tra i territori che usufruiscono dei benefici contemplati nella legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa del Mezzogiorno essendo stato riconosciuto zona depressa alla stessa stregua dei territori dell'Italia meridionale; in secondo luogo, a beneficiare dei

prezzi previsti, per il grano, dai citati provvedimenti n. 326 del 30 giugno 1952 e n. 375 del 30 giugno 1953, sono stati ammessi anche i conferenti all'ammasso per contingente del grano di territori ai quali non si applica la legge istitutiva della Cassa del Mezzogiorno.

È da tener presente infine che il grano conferito all'ammasso per contingente durante il raccolto 1952 e 1953 nei comuni inclusi nel comprensorio di bonifica del fiume Tronto ammonta a quintali 89.934, ed essendo di sole 250 lire al quintale la differenza in più da pagare ai conferenti, la maggiore spesa per lo Stato richiesta dalla presente proposta di legge non supererebbe quindi 22 milioni e cinquecentomila lire.

La presente proposta di legge risulta, pertanto, oltre che equa e necessaria, anche di facile realizzazione poiché non comporta per lo Stato una spesa eccessiva.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi con i provvedimenti n. 326 del 30 giugno 1952 e n. 375 del 30 giugno 1953, relativamente ai prezzi da corri-

spondere ai conferenti all'ammasso per contingente del grano dei raccolti delle annate 1952 e 1953 del Lazio, Abruzzi, provincia di Grosseto e Italia meridionale — escluse Calabria e Lucania, — sono estese anche ai conferenti all'ammasso per contingente del grano dei raccolti delle annate 1952 e 1953 nei comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto.

ART. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provveda con un'aliquota dei fondi di riserva dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1953-54.

Il Ministro è autorizzato ad apportare le opportune variazioni.